

Linee guida per la revisione degli ordinamenti dei corsi di studio dell'Università di Pisa (bozza)

17 marzo 2007

<p>Considerazioni generali</p> <p>La revisione, tenendo conto del DM 270 e dei successivi decreti attuativi (ancora in fase di approvazione) prende lo spunto da un'attenta valutazione degli effetti dell'applicazione della riforma degli ordinamenti del DM 509 (3+2) ed ha come principali obiettivi:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Una <i>razionalizzazione dell'offerta didattica</i>, riducendo, laddove possibile, il numero di corsi di studio e di curricula all'interno dei corsi, nonché la frammentazione delle attività formative, articolandole anche in moduli, ma che siano tra loro coerenti e quindi con esame unico.2. Un <i>rafforzamento della preparazione di base</i> anche nei corsi di studio professionalizzanti, in modo da fornire ai laureati un solido impianto culturale e metodologico che permetta loro di adattarsi agevolmente alla continua evoluzione della scienza e della tecnologia.3. L'esplicitazione del legame fra la didattica del corso e le attività di ricerca connesse. <p>Altri obiettivi volti ad una semplificazione della revisione dell'offerta formativa sono:</p> <ul style="list-style-type: none">- una <i>semplificazione procedurale</i> dell'iter di approvazione dei nuovi regolamenti di corso di studio, che attualmente comporta una serie di passaggi negli organi spesso ripetitivi e che vengono ripercorsi per qualsiasi modifica, anche di poco rilievo.- la definizione di un <i>formato uniforme</i> per la presentazione dei regolamenti dei corsi di studio, con lo scopo di semplificare e rendere più chiare le regole dei percorsi formativi.	<p>Decreto classi lauree triennali: DLT Decreto classi lauree magistrali: DLM</p>
<p>Tipologie dei corsi di laurea – Sono possibili diverse tipologie di corso di laurea. Un corso di laurea è <i>professionalizzante</i> se ha l'obiettivo di impartire</p>	<p>DM 270 art. 3, comma 4 . Il corso di laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali,</p>

conoscenze spendibili sul piano professionale subito dopo la laurea. Un corso di laurea professionalizzante deve assicurare comunque allo studente un'adeguata preparazione di base. Un corso di laurea è invece *metodologico* se ha l'obiettivo di impartire un'ampia preparazione scientifica di base, che trova il suo naturale completamento in una laurea magistrale. E' possibile anche progettare un corso di laurea con *due percorsi*, uno metodologico e uno professionalizzante. Si propone che la tipologia del corso (percorso *metodologico*, *percorso professionalizzante*, *percorso a Y*) sia *esplicitata* negli obiettivi formativi del corso.

Si consiglia inoltre di prevedere, laddove possibile, la condivisione, all'interno dei corsi di studio della stessa classe o appartenenti a un gruppo affine, delle stesse attività formative di base e caratterizzanti comuni per un minimo di 60 crediti.

Corsi di studio della stessa classe Non possono essere istituiti due diversi corsi di laurea afferenti alla medesima classe qualora le attività formative dei rispettivi ordinamenti didattici non si differenzino per almeno **40 crediti (30 per le lauree magistrali)** (DLT art. 1, comma 2, DLM Art. 1, comma 2).

Classi di corso di studio. Un corso di studio può essere dichiarato come appartenente a due classi differenti, fermo restando che ciascuno studente indica al momento dell'immatricolazione la classe entro cui intende conseguire il titolo di studio. Lo studente può comunque modificare la sua scelta, purchè questa diventi definitiva al momento dell'iscrizione al terzo anno.

Attività formative. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio devono assicurare agli studenti una solida preparazione sia nelle discipline di base che in quelle caratterizzanti, garantendo loro la possibilità di un approfondimento critico degli argomenti evitando altresì la dispersione del loro impegno su un numero eccessivo di discipline, di insegnamenti o dei relativi moduli (DLT art. 3, comma 4, DLM Art. 3, comma 4). Per le attività di base e caratterizzanti i settori e i minimi da rispettare sono indicati nelle dichiarazioni delle classi. *Si consiglia, soprattutto nel caso di lauree metodologiche e magistrali, di riservare agli ambiti di base e caratterizzanti un numero di CFU superiore al minimo imposto dai decreti.*

Per le altre tipologie di attività formative, i minimi da

anche nel caso in cui sia orientato all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali.

DM 270, art. 11, comma 7, a) ... i regolamenti didattici di ateneo stabiliscono che tutti gli iscritti ai corsi di laurea, afferenti alla medesima classe o gruppi affini di essi così come definiti dai singoli ordinamenti di ateneo, condividano le stesse attività formative di base e caratterizzanti comuni per un minimo di 60 crediti prima della differenziazione dei percorsi formativi prevista dall'articolo 3, comma 4, secondo criteri stabiliti autonomamente e definiscano i criteri per la prosecuzione degli studi nei diversi percorsi;

DLT Art. 1, comma 2. ...Non possono essere istituiti due diversi corsi di laurea afferenti alla medesima classe qualora le attività formative dei rispettivi ordinamenti didattici non si differenzino per almeno 40 crediti.

DLT Art 1, comma 3. Qualora l'ordinamento didattico di un corso di laurea soddisfi i requisiti di due classi differenti, l'università può istituire il corso di laurea come appartenente ad ambedue le classi, fermo restando che ciascuno studente indica al momento dell'immatricolazione la classe entro cui intende conseguire il titolo di studio. Lo studente può comunque modificare la sua scelta, purchè questa diventi definitiva al momento dell'iscrizione al terzo anno.

DLT Art. 3, comma 4. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea devono assicurare agli studenti una solida preparazione sia nelle discipline di base che in quelle caratterizzanti, garantendo loro la possibilità di un approfondimento critico degli argomenti anche evitando la dispersione del loro impegno su un numero eccessivo di discipline, di insegnamenti o dei relativi moduli. Devono altresì assicurare agli studenti la possibilità di svolgere tutte le attività formative di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, fissando, per quelle previste alle lettere a) e b), un numero minimo totale di crediti rispettivamente pari a 12 e a 18.

rispettare non sono indicati nelle declaratorie delle classi. I decreti attuativi (DLT art. 3, comma 4, DLM art. 3, comma 4)) impongono tuttavia un minimo (uguale per tutte le classi) per le attività a scelta e per gli ambiti affini. Si propongono quindi i seguenti minimi per le varie tipologie di attività con riferimento alle lauree:

a) scelta: minimo **12**

b) ambiti affini o integrativi: minimo **18**. In questi ambiti possono essere ripetuti, in particolare per i corsi di studio metodologici, settori che compaiono già fra le discipline di base o caratterizzanti.

c) preparazione della prova finale: minimo **6** per i corsi di laurea professionalizzanti, può mancare per i corsi di laurea metodologici.

d) altre (informatica, lingua, ..): minimo **3**

e) tirocinio: minimo **6** per i corsi di laurea professionalizzanti, può mancare se il corso di laurea o il curriculum è metodologico.

Per le lauree magistrali:

a) scelta: minimo **8**

b) ambiti affini o integrativi: minimo **12**.

c) preparazione della prova finale: minimo **12**

d) altre (informatica, lingua, ..): non necessarie (minimo 0)

e) tirocinio: può mancare.

I minimi indicati possono essere modificati in seguito alla scelta dei CFU delle attività formative (vedi paragrafo relativo).

Scelta dello studente Per la scelta, lo studente può scegliere una qualsiasi attività formativa fra gli insegnamenti attivati nell'ateneo (DLT art. 3, comma 5), purché coerente con il progetto formativo (DM 270 art. 10, comma 5). Si propone che la coerenza delle attività scelte dallo studente con il progetto formativo sia *approvata dal Consiglio di Corso di Studio*. Si potrebbe anche indicare nel regolamento didattico del corso di studio una *rosa di attività consigliate* per le quali la coerenza con il progetto formativo è automaticamente approvata. Deve essere consentita l'acquisizione di ulteriori crediti formativi nelle discipline di base e caratterizzanti (DLT art. 3, comma 5).

Acquisizione dei CFU delle attività formative.

L'acquisizione dei crediti relativi delle attività formative avviene *attraverso un esame o verifica di profitto* (anche prova idoneativa). Quindi non devono esserci attività prive di verifica finale.

DM 270, art. 10, comma 5 ... a) attività formative autonomamente scelte dallo studente purché coerenti con il progetto formativo;

DLT, art.3, comma 5. Per quanto riguarda le attività formative autonomamente scelte dallo studente, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, lett. a) del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, i regolamenti didattici di ateneo assicurano la libertà di scelta tra tutti gli insegnamenti attivati nell'ateneo, consentendo anche l'acquisizione di ulteriori crediti formativi nelle discipline di base e caratterizzanti.

DM 270, art 5, comma 4. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto, fermo restando che la valutazione del profitto é effettuata con le modalità di

Massimo numero di esami. Ad ogni insegnamento deve essere attribuito un congruo numero intero di CFU, evitando la parcellizzazione delle attività formative. In ciascun corso di laurea non possono essere previsti in totale più di 20 esami o valutazioni finali di profitto, anche favorendo prove di esame integrate per più insegnamenti o moduli coordinati. Per le lauree magistrali, il limite è 12 (DLT art. 4, comma 2, DLM Art4. comma 2). **Qualsiasi sia l'interpretazione autentica che il ministero fornirà di questa norma, si dà indicazione di contenere il numero degli esami nella sostanza, facendo in modo che ogni attività abbia un obiettivo formativo coerente, anche in caso di attività modulari. La verifica per le attività formative modulari deve inoltre svolgersi congiuntamente per tutti i moduli.**

CFU delle attività formative. Si propone di *uniformare l'offerta didattica dell'intero ateneo su attività i cui crediti siano multipli di uno stesso numero intero (3, 4 o 5).* Questo favorirebbe la mobilità degli studenti all'interno dell'ateneo. Un'alternativa potrebbe essere quella di uniformare su multipli dello stesso numero intero le attività formative dei corsi di studio appartenenti alla stessa "area culturale" (umanistica, scientifica, ..).

Frazione di CFU destinata allo studio individuale. Si propone di *definire la frazione di credito destinata allo studio individuale in funzione della diversa tipologia dell'attività formativa* (lezione, esercitazione, laboratorio, seminario etc.) e in modo *uniforme* per l'ateneo o almeno per "area culturale". Tale quota non può comunque essere inferiore al 50% dell'impegno orario complessivo, salvo nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.

Docenti impegnati nel corso. Per attivare un corso di laurea, almeno 90 CFU devono essere svolti da professori o ricercatori di ruolo presso l'ateneo o presso altri atenei in base a specifiche convenzioni e inoltre ogni docente non può essere contato più di due volte per insegnamenti tenuti in corsi di laurea o in corsi di laurea magistrale, sia nel proprio che in altri atenei (DLT art. 1, comma 9). Per le lauree magistrali, il numero minimo di CFU svolto da docenti strutturati nell'ateneo è 60. (DLM art. 1, comma 9). *Si propone di indicare, per ogni corso di studio, il numero di CFU svolti da docenti strutturati nell'Ateneo* (o in altri

cui all'articolo 11, comma 7, lettera d).

DLT art. 4, comma 2. Le università garantiscono l'attribuzione a ciascun insegnamento attivato di un congruo numero intero di crediti formativi, evitando la parcellizzazione delle attività formative. In ciascun corso di laurea non possono comunque essere previsti in totale più di 20 esami o valutazioni finali di profitto, anche favorendo prove di esame integrate per più insegnamenti o moduli coordinati. In tal caso i docenti titolari degli insegnamenti o moduli coordinati partecipano alla valutazione collegiale complessiva del profitto dello studente con modalità previste nei regolamenti didattici di ateneo

DLT art 5, comma 2. I regolamenti didattici di ateneo determinano altresì per ciascun corso di laurea la quota dell'impegno orario complessivo che deve rimanere riservata a disposizione dello studente per lo studio personale o per altre attività formative di tipo individuale. Tale quota non può comunque essere inferiore al 50% dell'impegno orario complessivo, salvo nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.

DLT Art. 1, comma 9. Ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, l'attivazione di un corso di laurea con i nuovi ordinamenti di cui al presente decreto può essere disposta esclusivamente nel caso in cui insegnamenti corrispondenti ad almeno 90 crediti siano tenuti da professori o ricercatori inquadrati nei relativi settori scientifico-disciplinari e di ruolo presso l'ateneo, ovvero in ruolo presso altri atenei sulla base di specifiche convenzioni tra gli atenei. Nessun professore o ricercatore di ruolo può essere conteggiato in totale più di due volte per insegnamenti comunque tenuti in corsi di laurea o in corsi di laurea magistrale, sia nel proprio che in altri atenei.

atenei in presenza di convenzione) e la lista dei docenti che svolgono questi CFU. *Si consiglia anche di limitare il più possibile l'impiego di docenza esterna non prevista da apposite convenzioni.* Si potrebbe prevedere che il numero di CFU corrispondenti ad attività tenute da professori a contratto in ogni corso di studio non sia superiore al 50% dei CFU tenuti nel corso da docenti strutturati nell'università di Pisa. In questa problematica si inserisce anche il problema delle "120 ore" relativo allo stato giuridico.

Riprogettazione dell'offerta formativa. Nella riprogettazione dell'offerta formativa si propone di seguire un criterio di *razionalizzazione* che tenda a ottimizzare la distribuzione delle risorse, in modo da contenere da una parte il sovraffollamento e dall'altra il sottodimensionamento dei corsi di studio e degli insegnamenti. In questa ottica si consiglia anche di *contenere l'uso dei meccanismi di mutazione e condivisione delle attività formative, con eccezione delle condivisioni necessarie per i 60 CFU a comune per corsi della stessa classe.*

In ogni caso tuttavia è opportuno salvaguardare e potenziare, anche a scapito del processo di razionalizzazione, le iniziative di particolare valenza culturale e strategica.

Naturalmente è anche necessario rispettare gli eventuali vincoli della normativa nazionale ed europea per i corsi di studio interessati.

Più in generale, ad un corso di studio può essere permesso di non rispettare alcune delle linee guida espresse nel documento, per conformarsi a direttive nazionali delle conferenze dei presidi e/o dei corsi di studio, che hanno l'obiettivo di uniformare i corsi sul piano nazionale.

Trasferimento da un corso all'altro. Relativamente al trasferimento degli studenti da un corso di studio ad un altro, ovvero da un'università ad un'altra, deve essere riconosciuto il maggior numero possibile dei crediti già maturati dallo studente, secondo criteri e modalità previsti dal regolamento didattico del corso di studio di destinazione, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato. Esclusivamente nel caso in cui il trasferimento dello studente sia effettuato tra corsi di studio appartenenti alla medesima classe, la quota di crediti

DLT art. 3, comma 8. e 9 8. Relativamente al trasferimento degli studenti da un corso di laurea ad un altro, ovvero da un'università ad un'altra, i regolamenti didattici assicurano il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già maturati dallo studente, secondo criteri e modalità previsti dal regolamento didattico del corso di laurea di destinazione, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato.

9. Esclusivamente nel caso in cui il trasferimento dello studente sia effettuato tra corsi di laurea appartenenti alla medesima classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati. Nel caso in cui il corso di provenienza sia svolto in modalità a distanza, la quota minima del 50% è riconosciuta solo se il corso di provenienza risulta accreditato ai sensi del regolamento ministeriale di cui all'articolo 2, comma 148, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

DLT art. 4, comma 3. Gli Atenei possono riconoscere ... le conoscenze e le abilità professionali certificate individualmente ai sensi della normativa vigente in materia, nonché le altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso. Il numero massimo di crediti formativi universitari riconoscibili è fissato per ogni corso di laurea nel proprio ordinamento didattico e non può comunque essere superiore a 60.

relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati.

Riconoscimento crediti. I decreti attuativi impongono (DLT art. 4, comma 3) di non riconoscere più di **60** CFU per conoscenze e le abilità professionali certificate individualmente ai sensi della normativa vigente in materia, nonché le altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post- secondario alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso. Si propone di abbassare questo numero a **30**. Per le lauree magistrali si propone di abbassare a **20** il limite imposto dai decreti (40). Inoltre, attività già riconosciute ai fini della attribuzione di crediti formativi universitari nell'ambito di corsi di laurea non possono essere nuovamente riconosciute come crediti formativi nell'ambito di corsi di laurea magistrale (DLM Art. 4, comma 3).

Requisiti di ammissione alle lauree magistrali.

Acquistano maggiore importanza rispetto alle lauree specialistiche perché le lauree magistrali sono definite su 120 CFU. E' necessario effettuare le due seguenti verifiche (DM 270 art. 6, comma 2):

- *requisiti curriculari* : si propone che vengano espressi in termini di *numero minimo di CFU acquisiti in determinati settori*; inoltre si possono indicare classi di laurea che automaticamente verificano i requisiti curriculari.

- *adeguatezza della personale preparazione dello studente*: possono essere previsti colloqui di ammissione, può essere valutata l'introduzione di una soglia minima per il voto di laurea di primo livello.

Poiché i requisiti curriculari e l'adeguatezza della preparazione devono essere verificati prima dell'iscrizione, *non è possibile iscrivere ad una laurea magistrale con debiti formativi*. Bisognerà quindi prevedere un meccanismo adeguato che permetta di colmare gli eventuali debiti, nel caso che non siano di tale entità da imporre l'iscrizione ad una laurea triennale. Si potrebbe pensare di utilizzare il meccanismo degli esami liberi o della pre-iscrizione. In ogni caso, eventuali integrazioni curriculari in termini di crediti formativi universitari devono essere acquisite prima della verifica della preparazione individuale (DLM art. 6, comma 1).

In generale, si propone di *salvaguardare la qualità dei corsi di studio*, non perseguendo a tutti i costi l'obiettivo di attirare

DM 270 art. 6, comma 2. Per essere ammessi ad un corso di laurea magistrale occorre essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Nel caso di corsi di laurea magistrale per i quali non sia previsto il numero programmato dalla normativa vigente in materia di accessi ai corsi universitari, l'università stabilisce per ogni corso di laurea magistrale, specifici criteri di accesso che prevedono, comunque, il possesso di requisiti curriculari e l'adeguatezza della personale preparazione verificata dagli atenei, con modalità definite nei regolamenti didattici. L'iscrizione ai corsi di laurea magistrale può essere consentita dall'università anche ad anno accademico iniziato, purché in tempo utile per la partecipazione ai corsi nel rispetto delle norme stabilite nei regolamenti stessi.

DLM art. 6

1. I regolamenti didattici dei corsi di laurea magistrale determinano i requisiti curriculari che devono essere posseduti per l'ammissione a ciascun corso di laurea magistrale, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del decreto ministeriale 270. Eventuali integrazioni curriculari in termini di crediti formativi universitari devono essere acquisite prima della verifica della preparazione individuale di cui al comma 2.
2. Il regolamento didattico di ateneo fissa le modalità di verifica della adeguatezza della personale preparazione ai fini dell'ammissione al corso di laurea magistrale, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 e

studenti anche a costo di abbassare il livello culturale della formazione.

Rapporto con la ricerca. Il regolamento di corso di studio deve contenere una breve relazione che descriva le *attività di ricerca coerenti e rilevanti* rispetto al percorso formativo, documentate attraverso pubblicazioni di docenti del corso di studio.

Regolamenti di corso di studio. I regolamenti di corso di studio *sono approvati in bozza dal senato accademico contestualmente all'ordinamento*, e le successive modifiche e/o integrazioni dei primi sono approvate dalle Facoltà. I regolamenti sono presentati in un *formato uniforme* per tutto l'Ateneo. **E' necessario inoltre ridefinire una regolamentazione dei corsi interfacoltà che abbia come obiettivo una semplificazione delle procedure amministrative per questi corsi.**

Studenti del vecchio ordinamento. Deve essere assicurata la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici previgenti, agli studenti già iscritti ai corsi alla data di entrata in vigore dei nuovi ordinamenti didattici. I medesimi studenti possono optare per l'iscrizione ai nuovi corsi di studio. In questo caso viene eseguita la normale procedura di trasferimento fra corsi di studio.

Istituzione e Attivazione dei nuovi corsi di studio Gli ordinamenti sono modificati a partire dall'anno accademico 2008/2009 ed entro l'anno accademico 2009/2010. Le modifiche possono riguardare anche singoli corsi di studio ma devono comunque prevedere l'adeguamento contemporaneo di tutti i corsi di studio attivati nella medesima classe. L'attivazione di corsi di studio afferenti alle nuove classi deve prevedere la contestuale disattivazione da parte dell'ateneo dei paralleli corsi di studio afferenti alle classi di cui al decreto ministeriale 4 agosto 2000.

Si propone di far partire *in modo graduale* i corsi di studio afferenti alle nuove classi, attivando gli anni di corso uno alla volta (es. nel 2008/2009 il primo anno, nel 2009/2010 il primo e il secondo anno, etc.). **L'attivazione contemporanea dei tre anni (o due anni nel caso delle lauree magistrali) deve essere approvata caso per caso dal senato accademico, previa valutazione della sua fattibilità amministrativa.**

dell'articolo 11, comma 7, lettera f), del predetto decreto ministeriale.

3. L'ordinamento didattico di ciascun corso di laurea magistrale può prevedere una pluralità di curricula al fine di favorire l'iscrizione di studenti in possesso di lauree differenti, anche appartenenti a classi diverse, garantendo comunque il raggiungimento degli obiettivi formativi del corso di laurea magistrale.

Art. 7, comma 1. Ai sensi dell'art. 13, commi 5 e 6 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 le università assicurano la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici previgenti, agli studenti già iscritti ai corsi alla data di entrata in vigore dei nuovi ordinamenti didattici e disciplinano altresì la facoltà per i medesimi studenti di optare per l'iscrizione ai corsi di laurea afferenti alle classi di cui al presente decreto.

Art. 15. In attuazione del comma 4 le università modificano i vigenti regolamenti didattici di ateneo a decorrere dall'anno accademico 2008/2009 ed entro l'anno accademico 2009/2010. A decorrere dall'anno accademico 2010/2011 le classi di laurea di cui al decreto ministeriale 4 agosto 2000 (Gazzetta Ufficiale n. 170 del 19 ottobre 2000) sono soppresse, fatto salvo quanto previsto nell'articolo 7.

7. Le modifiche possono riguardare anche singoli corsi di laurea ma devono comunque prevedere l'adeguamento contemporaneo di tutti i corsi di laurea attivati nella medesima classe.

8. L'attivazione di corsi di laurea afferenti alle classi di cui al presente decreto deve prevedere la contestuale disattivazione da parte dell'ateneo dei paralleli corsi di laurea afferenti alle classi di cui al decreto ministeriale 4 agosto 2000.

